

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BATTILOCCHIO**

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Presentata il 29 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, reca misure in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali presso le forme di previdenza obbligatorie per i liberi professionisti, cosiddette « gestioni previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 », ovvero, in alternativa, presso le forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti pubblici o privati o per i lavoratori autonomi.

Preme osservare che le disposizioni dei commi 1 e 2 del citato articolo 1 della legge n. 45 del 1990, nel tempo, si sono tuttavia rilevate insufficienti per offrire una soluzione alla questione della ricongiunzione dei periodi assicurativi, nonostante la *ratio legis* fosse quella di assicurare un principio di carattere generale in base al quale ai liberi professionisti, iscritti nelle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie, fosse con-

sentito di ricongiungere tutti i periodi assicurativi a fini previdenziali.

Sul punto, successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate per contrasto con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione « nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto » (in alternativa alla ricongiunzione) « il diritto di avvalersi una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione ».

Come esplicitamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, la ricongiunzione contributiva di cui alla citata legge n. 45 del 1990 è uno strumento alternativo rispetto ad altri istituti, quali la totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o il cumulo dei periodi contributivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 2017, n. 184, che perseguono il medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione maturata.

Coerentemente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, la Corte di cassazione nella sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019 ha ritenuto fondato il diritto di un libero professionista iscritto a una gestione di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti di potersi avvalere, «in alternativa all'istituto del cumulo o della totalizzazione» dei periodi assicurativi, della ricongiunzione presso la medesima gestione della contribuzione versata nella Gestione separata, presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 45 del 1990.

La medesima pronuncia della Suprema Corte ha inoltre precisato che il citato comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 45 del 1990 deve essere interpretato nel senso che, per il libero professionista che intenda avvalersi dell'istituto della ricongiunzione nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto, ossia negli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non sussistono limiti anche rispetto alla contribuzione precedentemente accantonata nella Gestione separata presso l'INPS, indipendentemente dalla eventuale disomogeneità del metodo di calcolo.

Si rammenta, a tale proposito, che la Gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e disciplinata successivamente all'istituto della ricongiunzione di cui alla citata legge n. 45 del 1990, è un fondo di natura obbligatoria destinato alle numerose categorie professionali comparse nel mondo del lavoro che sino a quel momento non erano assistite da un sistema previdenziale, ossia a quei soggetti che svolgono attività di libera professione per i quali non venga

attivata la creazione delle forme di tutela previdenziali prevista dall'articolo 2, comma 25, della medesima legge n. 335 del 1995.

Al riguardo, in ossequio ai criteri di interpretazione della legge dettati dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni del citato articolo 1 della legge n. 45 del 1990 che si riferisce genericamente a «gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo» ovvero a «iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi», risulta evidente che, non essendovi limitazioni espresse, anche i contributi versati nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, in quanto fondo di previdenza obbligatoria, possano e debbano poter usufruire, sulla base della disposizione coerentemente interpretata, della facoltà della ricongiunzione presso le gestioni previdenziali obbligatorie per i liberi professionisti di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

A riprova di quanto esposto, proprio in tema di assicurazione generale obbligatoria e di forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, la stessa Corte di cassazione, sulla scorta di altre precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 10396 del 6 maggio 2009, ha affermato che «il tenore letterale del comma 26 autorizza la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fundamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato» (Cassazione civile, sentenza n. 32167 del 12 dicembre 2018).

Ne consegue che il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pur articolandosi nelle diverse gestioni (dei lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti), ora comprende anche la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata

legge n. 335 del 1995, che ha, pertanto, una struttura di tipo unitario « facendone un principio dell'intera riforma » del sistema pensionistico obbligatorio (Cassazione civile, sentenza n. 32167 del 12 dicembre 2018).

Alla luce delle considerazioni esposte, le disposizioni richiamate, come interpretate dalla Corte di cassazione e tenuto conto che la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 è stata istituita espressamente per estendere l'area dell'assicurazione generale obbligatoria, potrebbero pertanto consentire ai soggetti iscritti in una gestione obbligatoria per i liberi professionisti di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 di avvalersi, in alternativa all'istituto del cumulo o della totalizzazione, della ricongiunzione contributiva di cui alla citata legge n. 45 del 1990, presso la propria gestione previdenziale, dei contributi versati nell'apposita Gestione separata, presso l'INPS.

Alla luce dell'indirizzo interpretativo attualmente seguito in sede amministrativa,

tuttavia, detta facoltà incontra numerose criticità attuative, tanto da generare un ampio contenzioso che riguarda le istanze di ricongiunzione dei periodi contributivi presentate dai liberi professionisti.

La presente proposta di legge intende quindi offrire una soluzione alla questione, onde evitare ogni pregiudizio per i liberi professionisti interessati e ridurre il contenzioso in atto nonché rendere efficace la richiamata normativa in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali.

A tale fine, l'articolo unico della presente proposta di legge novella i citati commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, riconoscendo espressamente la facoltà di ricongiunzione presso le gestioni previdenziali obbligatorie per i liberi professionisti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ai sensi della medesima legge n. 45 del 1990, anche dei periodi assicurativi versati nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al lavoratore iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle forme obbligatorie di previdenza sostitutive della medesima o che ne prevedano l'esclusione o l'esonero ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gestite dall'INPS, che sia stato iscritto nelle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto all'atto della domanda »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In alternativa all'esercizio della facoltà cui al comma 1, il libero professionista che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle forme obbligatorie di previdenza sostitutive della medesima o che ne prevedano l'esclusione o l'esonero ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gestite dall'INPS, può chiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia

titolare presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0162700